



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce: Enti pubblici.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Estremi del Parere: | Prot.19783 /80.11.11 del 15 giugno 2011 – Aziende autonome termali. Liquidazione. Compensi ai commissari straordinari. |
| Massima / Abstract: | <p>Gli artt. 8 e 9 del D.L.gs P.Reg. n. 12/1954, recante “Istituzione delle Aziende autonome delle Terme di Xxxx e delle Terme di Yyyy”, allo stato della legislazione, sono vigenti, non essendo stati modificati dalla legislazione successiva. Inoltre il carattere di specialità che li connota non consente in chiave meramente ermeneutica di sancirne il superamento per effetto di sopravvenute norme regionali di carattere generale.</p> <ul style="list-style-type: none">- La liquidazione costituisce la fase finale della vita dell'ente e la relativa procedura ricomprende tutto l'insieme delle operazioni funzionali alla definitiva estinzione del soggetto giuridico sottoposto a procedura. Al termine della gestione liquidatoria i liquidatori (commissario liquidatore) devono predisporre il bilancio finale di liquidazione e sottoporlo per l'approvazione all'Assessorato dell'Economia.- In assenza di una “specifica” disposizione legislativa, trattandosi di enti pubblici regionali non può che ritenersi che la Regione, e per essa l'Assessorato regionale dell'Economia (Lr. n. 19/2008 e D.P.12/2009 e D.P. 28 giugno 2010) debba acquisire eventuali saldi positivi o assumere le iniziative opportune in caso di saldo negativo.- Al commissario liquidatore dell'Azienda Termale, con qualifica di funzionario direttivo, spetta il compenso ove gravi sul bilancio di liquidazione dell'ente stesso e non direttamente sul bilancio regionale.(combinato disposto art. 1 della L.r. n. 11/2007, e art. 5 del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 comma 3).- A diversa conclusione si può invece pervenire per l'ipotesi del commissario - dirigente regionale per il quale, oltre al divieto di oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ex art. 1, L.r. n. 11/2007 vige il principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 13, comma 4 della L.r. n. 10/2000). <p>Solo allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono “incarichi aggiuntivi” conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, può essere corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell'importo corrisposto dai terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico dell'amministrazione (nel dettaglio circolare interdipartimentale n. 9/2009).</p> |
| Note / Riferimenti Normativi | Artt. 8 e 9 del D.L.gs P.Reg. n. 12/1954; art. 1 della L.r. n. 11/2007, e art. 5 del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 comma 3; Art. 13, comma 4 della L.r. n. 10/2000; art. 60 contratto collettivo nazionale di lavoro area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e circolari interdipartimentali n. 9/2009 e 20/2009; art. 2, comma 5 della L.r. n. 19/2008. |

Redattore: Guli

